

HERAMBIENTE S.p.A.

Società soggetta alla direzione
e al coordinamento di Hera S.p.A.
C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392
Capitale Sociale int. Vers. € 271.648.000
www.herambiente.it

Alla Conferenza di servizi

La scrivente società ha potuto leggere sul sito web del Comune di Baricella il parere urbanistico reso da tale Comune in data 5.1.2018, poi ricevuto da ARPAE, unitamente alla convocazione della presente Conferenza dei servizi in data 10.1.2018.

Con riferimento a tale parere si rileva fin d'ora quanto segue, fermo restando che una posizione definitiva potrà essere espressa se sarà assegnato ad Herambiente un termine per proporre osservazioni sull'orientamento di CDS:

1. Sul corretto e trasparente uso della locuzione ampliamento della discarica

In premessa al Parere, il Comune di Baricella, evidenzia un "elemento ambiguo sulla definizione della tipologia di intervento, classificato come ampliamento".

Con riferimento a tale aspetto si precisa che tale ambiguità mai è stata rilevata nel documento di "Osservazioni al progetto di ampliamento della discarica" trasmesse in data 07/09/2017 (prot. Comune di Baricella n. 9482);

Osservazioni su tale aspetto sono state avanzate dal Comitato dei Cittadini nel luglio/agosto 2017, anch'esse fuori tempo massimo rispetto alle tempistiche previste dalla norma;

Considerato che:

1. Il progetto è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale, quindi, indipendentemente dalla denominazione, è sottoposto a valutazione rispetto agli aspetti urbanistici, ambientali e sanitari in equal modo;
2. L'analisi degli impatti sulle diverse componenti ambientali è indipendente dalla denominazione del progetto poiché riferita alle fasi di realizzazione e gestione della discarica;
3. In tutti i documenti descrittivi non si fa omissione delle differenze tecniche tra la discarica esistente e quella in progetto;

per quanto sopra si ritiene inammissibile l'affermazione del Comune di Baricella circa l'ambiguità della definizione del progetto poiché nulla è stato omesso in merito alla stessa da parte del Proponente e nulla è variato nel corso della procedura autorizzativa dalla data della sua attivazione nel dicembre 2015 ad oggi.

2. Sulla avvenuta variante urbanistica

Sulla base dell'analisi del documento il Comune accerta che la variante urbanistica avvenuta nel corso della procedura di VIA e approvazione progetto nel 2013 è pienamente valida ancorché ratificata in ritardo. Si rileva nel parere che "chiaramente, anche se non rappresentato cartograficamente, come sopra già chiarito, l'area oggetto di intervento è, urbanisticamente, già destinata alla localizzazione di un ampliamento per RSU della discarica esistente" (pag. 3/9 ultimo capoverso).

Si rileva ulteriormente che nella parte relativa al titolo edilizio (ultimo paragrafo prima delle conclusioni pag. 9/9), considerano la destinazione d'uso dell'area di intervento conforme (F1.2) in relazione alla precedente variante.

3. Sulla non condivisibilità della necessità di un nuovo iter valutativo urbanistico, come dedotto dal Comune, riferendosi il Comune ad aspetti produttivi ed ambientali non di sua competenza

Il Comune afferma che:

La presentazione di un nuovo progetto sostanzialmente diverso per la tipologia di rifiuti (tra l'altro soggetto a diversa normativa specifica rispetto agli RSU – di cui al precedente progetto di ampliamento - all'interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti vigente) e per quantitativi richiede una nuova verifica di conformità agli strumenti urbanistici e a tutti gli elementi coinvolti da un intervento di tale tipologia, esplicitato dalla richiesta di espressione di parere in conferenza di servizi e dalla contestuale richiesta di permesso di costruire facente parte della documentazione presentata dal proponente.

Secondo Herambiente, non spetta al Comune in sede urbanistica valutare le tipologie di rifiuti che pervengono in discarica né la relativa quantità.

Al Comune spetta valutare se la realizzazione di un impianto di discarica in una area specifica del territorio comunale sia coerente con gli strumenti urbanistici, e questo è stato già valutato e consentito.

Come non spetta al Comune valutare diversi usi produttivi di un impianto (se lavora un tipo di materiale o un altro, all'interno di una macrocategoria merceologica), così non gli spetta una valutazione sui profili produttivi (tipologie di rifiuti ammessi) cosa che spetta all'impresa valutare, nei limiti di compatibilità ambientali stabiliti dall'autorizzazione ambientale.

4. Sulla incompetenza comunale in materia di vincoli e tutele (pag 3/9)

Il parere di conformità in questo caso deve essere rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana.

NON è di competenza del Comune.

5. Sulla incompetenza comunale in tema di autorizzazione sismica (pag 3/9)

L'autorizzazione sismica è rilasciata da Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

NON è di competenza del Comune.

6. Sulla incompetenza comunale in tema di interferenza con siti SIC e ZPS (pag 3/9)

L'area di intervento, così come l'area che ospita la discarica esistente confina con il sito SIC-ZPS Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio. La significatività dell'incidenza viene valutata sulla base di apposita analisi da regione/ARPAE.

NON è di competenza del Comune.

7. Sulla incompetenza comunale con riferimento alle norme di PGRA – Piano gestione rischio alluvioni prive di rilievo urbanistico e dunque non recepite in sede di piano urbanistico

Si riporta di seguito valutazione trasmessa da Herambiente agli Enti in data 6/12/2017.

Il PGRA è un Piano strategico, e non contiene quindi prescrizioni vincolanti, bensì una serie di misure di prevenzione, di protezione e di preparazione, ritorno alla normalità e analisi post-evento.

Il PGRA mira altresì a integrare a livello di distretto tutte le componenti della gestione del rischio di alluvioni e, pertanto, costituiscono strumenti di attuazione dello stesso:

- a) gli strumenti di pianificazione di bacino, in particolare il P.A.I. quale strumento di riferimento per la pianificazione idraulica, territoriale ed urbanistica;
- b) il sistema coordinato delle azioni svolte dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nel campo della protezione civile;
- c) l'insieme delle azioni svolte dalla Regione nel campo della gestione del territorio.

Il PGRA del distretto Appennino Settentrionale, a cui appartiene l'area di intervento, è stato approvato dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali in data 3 marzo 2016 (l'istanza è stata attivata antecedentemente, a dicembre 2015).

In base alle indicazioni del PGRA l'area di intervento ricade nelle seguenti classi:

- **Mappa di pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti:**

- Reticolo naturale principale e secondario: Scenario di pericolosità P2 – Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni, media probabilità;
- Reticolo secondario di pianura: Scenario di pericolosità P3 – Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni, elevata probabilità;

- **Mappa del rischio potenziale:**

- Reticolo naturale principale e secondario: rischio medio R2;
- Reticolo secondario di pianura: rischio medio R2.

L'applicazione delle misure legate al reticolo naturale principale e secondario risultano in gran parte in capo all'Autorità di bacino, che deve pertanto adeguare i propri strumenti pianificatori (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI) e prescrittivi con le indicazioni del PRGA.

L'Autorità di bacino interregionale del fiume Reno, entro cui ricade l'area di intervento, ha recepito le indicazioni del PGRA tramite una "Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno", approvata dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111 del 5 dicembre 2016.

La variante include la mappatura aggiuntiva di "pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvione" (che riprende la mappatura "Reticolo naturale principale e secondario" del PRGA) e le Norme Integrative (Deliberazione C.I. n 3/1 del 7 novembre 2016) ai Piano Stralcio dei Bacini.

Secondo questa mappatura aggiuntiva (Tavola MP7), con riferimento al reticolo naturale principale e secondario, l'area di intervento ricade nello scenario di pericolosità "P2 – Alluvioni poco frequenti". Le norme integrative prescrivono all'articolo 28 che per le aree in scenario P2 i comuni dovranno "b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte."

Allo stato attuale non risulta che il Comune di Baricella abbia effettuato modifiche agli strumenti urbanistici vigenti per recepire le indicazioni di tale normativa, pertanto non sono intervenuti cambiamenti rispetto ai vincoli e alle prescrizioni analizzati nel quadro programmatico del SIA.

La NTA di PSC e RUE del Comune di Baricella vigenti non riportano comunque alcuna limitazione con riferimento agli interventi in aree classificate "Alluvioni poco frequenti".

Il PGRA dunque, nella parte in cui non è stato recepito dal Comune, non ha rilievo urbanistico e non giustifica alcun intervento del Comune sul punto, intervento che deve ritenersi limitato ai profili urbanistici. Per le parti che non hanno rilievo urbanistico e che dunque non sono state recepite nel piano urbanistico la competenza sulla espressione dei pareri spetta all'Autorità di Bacino o di distretto.

Per quanto sopra si ritiene che il progetto di ampliamento della discarica di Baricella non sia in contrasto con le disposizioni introdotte "Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno" (Variante PAI approvata dall'Autorità di Bacino Reno).

Rispetto al **reticolo secondario di pianura**, le normative integrative del PAI prescrivono sempre all'articolo 28, che "in relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica [...] si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008 e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009".

Tale direttiva richiede che vengano predisposti:

- i "Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura" da parte dei Consorzi di Bonifica e approvati dall'Autorità di Bacino;
- i "Piani stralcio di bacino per i sistemi idrografici di pianura", da parte dell'Autorità di Bacino del Reno.

L'art. 4, comma 1 della suddetta Direttiva recita quanto segue:

"I "Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura" sono finalizzati a fornire:

- ai Comuni, le informazioni utili per lo sviluppo delle proprie azioni di pianificazione atte ad impedire l'incremento del rischio idraulico, mediante la limitazione del valore degli elementi esposti a rischio idraulico e della loro vulnerabilità, per definire gli interventi strutturali di cui richiedere l'inserimento nel programma degli interventi da finanziare di cui al successivo articolo 5;
- all'Autorità di Bacino, le informazioni utili per la conoscenza delle prestazioni dei sistemi idrografici di pianura, per la predisposizione del programma degli interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e, infine, per individuare le aree di localizzazione interventi da salvaguardare.

[...]

-la definizione cartografica delle "aree inondabili" individuate, in funzione della loro probabilità d'inondazione, conformemente ai metodi, procedure e dati di riferimento di cui al comma 9 del successivo art. 5; [...]"

Tali piani ad oggi non risultano essere stati emanati dalle Autorità Competenti; in assenza di tali piani e della relativa cartografia delle "aree inondabili" relative al "Reticolo secondario di Pianura" non è pertanto possibile valutare gli eventuali elementi di contrasto del progetto rispetto a questo aspetto.

La stessa Direttiva in parola all'art. 5 stabilisce che:

"Nei territori facenti parte dei sistemi idrografici di bonifica e fino all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali:

- la previsione, da parte dei Comuni, di nuovi interventi edilizi che possono incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente è sottoposta al parere, riguardante il pericolo d'inondazione delle aree oggetto degli interventi, dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti i quali potranno anche indicare le opere per non incrementare il rischio idraulico; [...]"

Con riferimento al suddetto articolo, nel paragrafo seguente, vengono riportate le valutazioni sulla base delle quali è possibile ritenere che il progetto di ampliamento della discarica di Baricella non determini incremento del rischio idraulico rispetto alla situazione attuale.

Al fine di completare l'analisi si ritiene utile richiamare anche l'art. 2.16 "Aree ad alta probabilità di inondazione" comma 4 delle NTA del PSC che recita:

"A seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino del Reno dei 'Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura' di cui all'art. 4 della 'Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno', potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con eventuali modifiche ed integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC, le aree che saranno definite, negli stessi Piani Consortili Intercomunali, inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni o potenzialmente inondabili a meno che, in quest'ultimo caso, studi successivi non dimostrino che tali aree non sono inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni.

Consequentemente anche le NTA del PSC, in merito alle misure e limitazioni da adottare alle aree inondabili relative al reticolo secondario di pianura, di fatto, rimandano all'approvazione dei "Piani Consortili", che ad oggi come detto non risultano ancora disponibili.

In merito a quanto stabilito dalla NTA del PTCP, infine, e in particolare all'art. 14.4, comma 2 di seguito riportato:

"La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui ai seguenti articoli del presente piano: [...]"

- art. 4.5 - Aree ad alta probabilità di inondazione; [...]"

si precisa che l'articolo 4.5 del PTCP (richiamato al comma 2 dell'art. 14.4) si applica esclusivamente alle aree cartografate nella Tavola 1 dello stesso PTCP, che discendono dal PAI in vigore al momento dell'approvazione dal PTCP. Pertanto l'art. 14.4 in parola non trova applicazione sulle aree individuate dal PGRA e dalle varianti PAI entrate in vigore successivamente all'approvazione del PTCP.

Per quanto sopra, il progetto di ampliamento della Discarica di Baricella non risulta in contrasto rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti sul rischio alluvioni.

In estrema sintesi:

- con riferimento al reticolo naturale principale e secondario l'Ente competente ad esprimersi è l'Autorità di Bacino in relazione al PAI;
- con riferimento al reticolo secondario di pianura, fino all'approvazione dei Piani consortili, è necessario il parere del Consorzio di Bonifica.

NON è quindi di competenza del Comune

8. Conclusioni

Il parere del Comune esprime un intervento rituale di cui tenere conto in conferenza di servizi nella parte in cui inerisce alla materia urbanistica.

Sulla materia urbanistica il Comune ha già espresso la compatibilità della discarica con l'assetto del territorio: la destinazione d'uso dell'area "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (TIT.IV – Capo 4.6)" consente l'uso F.1.2 "Impianti per l'ambiente: trattamento e smaltimento di rifiuti: discariche, piattaforme di stoccaggio; piattaforme ecologiche, impianti di depurazione" (art. 4.6.2 comma 1 delle NTA del RUE). Le norme urbanistiche esistenti in sede di piano urbanistico sull'area F.1.2 non introducono limiti sulla tipologia dei rifiuti o sulla volumetria dell'impianto: tali limiti sono di rilievo ambientale e produttivo e non urbanistico, con riferimento alla destinazione d'uso dell'area interessata dalla discarica in ampliamento.